



## MUNICIPIO di MASSAGNO

Ris. Mun. 27.07.2015

Massagno, 30 luglio 2015 /LBs/tadb

### Messaggio Municipale N. 2335

## **Revisione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti**

Gentile signora Presidente,  
signore e signori Consiglieri,

con questo Messaggio il Municipio sottopone, per esame ed approvazione del Consiglio Comunale, la revisione dell'attuale "Regolamento comunale per il servizio raccolta e distruzione dei rifiuti" in vigore dal 1974 e aggiornato nel 1988. Il Municipio intende approfittare di questa occasione per recepire i nuovi indirizzi giuridici in merito alle modalità di tassazione relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (in seguito RSU) e promuovere una nuova filosofia nella gestione dei rifiuti, basata su una maggior cultura ecologica articolata - per quanto riguarda il cittadino - su una separazione più capillare dei rifiuti. Questo presuppone un miglior quanto puntuale coinvolgimento del cittadini attraverso un'adeguata informazione. Si tratta in sostanza di perseguire una miglior coscienza ecologica del cittadino fornendogli una miglior formazione, informazione e sostegno.

In particolare sarà importante focalizzarsi sui rifiuti organici biodegradabili (biogenici), categoria questa in costante crescita e che rappresenta circa un terzo dei rifiuti contenuti attualmente nei scacchi neri. Si tratterà dunque di introdurre le necessarie misure per intensificare il riciclaggio del compostaggio.

Si ricorda come il Cantone organizzi e coordini le tematiche di carattere generale relative alla gestione e smaltimento dei rifiuti, attraverso il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) approvato dal Consiglio di Stato nel luglio del 1998 e tramite la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004, entrata in vigore il 01.01.2006. Quest'ultima ha imposto ai Comuni di adottare il principio di causalità per il finanziamento dei costi in materia di rifiuti e di adattare i rispettivi Regolamenti comunali:

*Art. 18 I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.*

*Art. 28 I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge ed in particolare all'art. 18 entro il termine fissato dal Consiglio di Stato*

Il 04 luglio 2011, a seguito di un ricorso inoltrato al Comune vodese di Romanel-sur-Lausanne, con sentenza del Tribunale Federale, è stato definitivamente stabilito che:

*“Una tassa forfetaria, sia essa destinata alle economie domestiche, alle aziende o alle residenze secondarie, non risponde ai requisiti fissati dall’art. 32a LPAmb” che recita:*

*Art. 32a Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani*

*1 I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:*

- a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;*
- b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;*
- c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;*
- d. degli interessi;*
- e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.*

*Nel nostro Paese lo smaltimento ecologico dei rifiuti è una delle condizioni fondamentali poste dal Legislatore per la protezione dell'ambiente.*

*Gli artt. 73 e 74 della Costituzione federale contemplano i principi di tale protezione. Anche per questo motivo, nel 1997, è stata introdotta nella Legge federale sulla protezione dell'ambiente (in seguito LPAmb) una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio della causalità (artt. 2, 32 cpv. 1 e 32a cpv. 1 LPAmb). Questo principio dispone che i costi di smaltimento siano posti, di principio, a carico di chi produce i rifiuti.*

*Trattasi di un principio cardine del diritto ambientale che vuole incitare gli individui a tenere conto delle conseguenze ecologiche dei loro comportamenti (RDAF 2009 I p. 334, di Raphael Mahaim).*

*Di fatto si vuole che i costi per l'eliminazione di rifiuti siano assunti da chi ne è la causa. Quando il detentore dei rifiuti non può essere identificato o se non è in grado, per insolvenza, di assumersi il costo dello smaltimento, sono i Cantoni che devono assumersi tale costo (art. 32 cpv. 2)*

*Inoltre, secondo l'art. 31 cpv. 1 LPAmb, i Cantoni hanno il dovere di pianificare la gestione dei rifiuti. Il Cantone può delegare questo compito ai Comuni.*

*Di conseguenza, come sancito dall'art. 17 della Legge cantonale di applicazione alla LPAmb, questi ultimi sono tenuti ad organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti, in favore del quale il Tribunale Federale ha confermato il principio della copertura dei costi a mezzo di una speciale tassa.*

*L'art. 32a LPAmb esclude il finanziamento totale tramite l'imposta ed esige un finanziamento tramite una tassa causale (DTF 2C\_740/2009 del 4 luglio 2011). Ciò non esclude l'introduzione di un sistema di tassazione misto, ovvero la combinazione tra una tassa base e una tassa proporzionale alla quantità, di cui si dirà in seguito.*

*Il finanziamento conforme al principio della causalità rappresenta inoltre un incentivo per produrre meno rifiuti e riciclarne di più. Ciò consacra il principio giurisprudenziale che vuole che la tassa abbia un carattere incentivante (DTF 2C\_740/2009 del 4 luglio 2011). A tal proposito si ricorda che l'art. 30 cpv. 1 e 2 LPAmb, che fissa i principi generali in materia, vuole che "la produzione di rifiuti deve essere prevenuta ed essi devono essere riciclati, nella misura del possibile" (Testo ripreso dalla bozza del MM sui rifiuti del Comune di Lugano).*

A livello Cantonale, il 19 ottobre 2009 è stata presentata, dall'allora granconsigliere Manuele Bertoli, l'iniziativa parlamentare “Per l’introduzione della tassa sul sacco cantonale”; sulla base

della medesima, il 04 luglio 2014, è stato presentato dal direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali, il controprogetto del Consiglio di Stato quale risposta all'iniziativa sopra citata.

## **INTRODUZIONE**

La gestione efficace ed ecologica dei rifiuti è una delle condizioni fondamentali per la gestione sostenibile del territorio, non solamente dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. La Confederazione ha emanato le direttive e le leggi quadro che regolano la protezione dell'ambiente; tuttavia, in base alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), lo smaltimento dei rifiuti compete in primo luogo ai Cantoni.

In Ticino lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) è gestito dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) che procede al loro incenerimento tramite il termovalorizzatore di Giubiasco. L'organizzazione della raccolta degli RSU è invece di competenza dei Comuni, così come la gestione delle raccolte separate e degli scarti vegetali.

Prima dell'apertura dell'impianto di Giubiasco, lo smaltimento dei rifiuti ordinari (RSU) e degli ingombranti (RI) comportava una spesa poco inferiore ai fr. 300.- per tonnellata, mentre attualmente con l'apertura del nuovo impianto di termovalorizzazione di Giubiasco i costi sono di Fr. 183.60 (IVA compresa) per tonnellata.

Attraverso il presente messaggio municipale si intende così rispondere al principio di causalità indicato dagli articoli 2 e 32a della Legge federale sulla protezione dell'ambiente.

Sulla scorta della *“Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento degli RSU del 2004”*, nella stesura di questo Regolamento, è stata presa in considerazione la necessità, di allestire una contabilità dettagliata dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Ciò in funzione della trasparenza dei dati nei confronti della cittadinanza ai fini di garantire una verifica periodica dell'obiettivo fissato dal Regolamento ed assicurando, tramite le tariffe relative alle tasse RSU, un grado ottimale di copertura dei costi. Nel (A) medio termine si propone di perseguire l'obiettivo di una copertura dei costi dell'80%, fermo restando il limite inferiore del 70% e quello superiore del 100% (concetto in linea con quanto fatto da altri comuni, in particolare recentemente da Mendrisio).

### **Evoluzione dei quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti sul territorio.**

La totalità dei rifiuti smaltiti attraverso i servizi del Comune ha raggiunto nel 2014 la soglia di 2'724 tonnellate. La produzione di rifiuti pro-capite per l'anno 2014, a Massagno, è stata di circa 422 kg/abitante mentre a livello Cantonale si aggira sui 270 kg/ab. Questo dato sottolinea la necessità di aggiornare il Regolamento comunale, allineandolo così ai nuovi indirizzi formulati dal Governo cantonale.

Un recente studio presentato dall'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM), ha evidenziato come *“il fattore più importante nel determinare il volume e la composizione dei rifiuti prodotti è costituito dal sistema di tassazione. Annualmente, i Comuni che hanno adottato una tassa sul peso o una tassa sul sacco smaltiscono in media almeno 80 kg di rifiuti per abitante in meno rispetto ai Comuni privi di sistemi di tassazione analoghi.”*

Tradotto in cifre, per il Comune di Massagno, ciò potrebbe significare una diminuzione di circa 500 ton. di rifiuti pari a circa Fr. 90'000.00 di risparmio unicamente per lo smaltimento (RSU). Sempre secondo tale studio si riscontra come nei sacchi RSU dei Comuni che adottano il sistema di tassa conforme al principio di causalità sono presenti minori quantità di rifiuti riciclabili, soprattutto di vetro, giornali e cartoni.

Il nostro Ufficio Tecnico ha prelevato in forma anonima e come da sua facoltà per motivi di controllo/statistica, un totale di 30 sacchi dei rifiuti da due vie del Comune e ne ha analizzato il contenuto. Da questo test è risultato che il 54% del contenuto dei sacchi erano RSU, mentre il 46% erano rifiuti riciclabili: rifiuti biodegradabili, carta, pet, vetro, alluminio e ferro. Ciò dimostra che il potenziale di riciclaggio dei rifiuti è ancora alto.

Le 2'724 tonnellate di rifiuti smaltiti a Massagno sono così distribuite:

	2010 [t]	2011 [t]	2012 [t]	2013 [t]	2014 [t]
RSU-ACR	1'381	1'466	1'533	1'492	1'504
Scarti	223	259	247	223	215
Carta	276	175	331	325	319
Inerti	61	70	112	69	57
Vetro	189	117	93	129	143
Legno	254	154	155	143	135
Ingombranti	157	198	216	171	228
App. elettrici	12	37	30	29	36
Metalli	25	25	50	59	61
Tessili	12	12	10	8	9
Polistirolo	2	4	6	6	6
Oli	1	1	1	1	1
PET*	0	0	0	0	10
<b>TOTALE</b>	<b>2'593</b>	<b>2'518</b>	<b>2'784</b>	<b>2'655</b>	<b>2'724</b>

Tabella 1 - Tipi e quantità di rifiuti a Massagno

\*Nota. La separazione del PET avveniva già prima del 2014 ma senza misurazione dei quantitativi.

## Evoluzione dei costi e dei ricavi.

Attualmente sul territorio comunale è presente il Centro separati Ciusarella con tutti gli assortimenti di rifiuti, ad eccezione degli RSU, gestiti dal Comune. A complemento di tale struttura sono distribuiti in vari punti del territorio comunale dei centri di raccolta per il vetro e le batterie, e viene offerto un servizio su chiamata per il ritiro del vegetale, oltre che un aiuto per il ritiro dei rifiuti separati presso gli anziani.

L'apertura del Centro separati Ciusarella e l'attuale sistema di raccolta sul territorio, negli ultimi anni, ha permesso di evitare che, conseguentemente all'aumento dei rifiuti prodotti e della popolazione, si innescasse un aumento proporzionale dei costi a carico del Comune.

	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014
Costi (CHF)	787'975.70	824'438.55	801'204.60	865'524.50	818'717.85
Ricavi e tassa rifiuti (CHF)	612'478.80	627'111.35	626'212.30	692'986.95	424'285.75
Saldo (CHF)	175'496.90	197'327.20	174'992.30	172'537.55	394'432.10
Copertura costi (%)	77.73%	76.07%	78.16%	80.07%	51.82%
Popolazione (abitanti)	6'139	6'176	6'248	6'414	6'441
Rifiuti in totale (t)	2'593	2'518	2'784	2'655	2'724
Solamente RSU (t)	1'381	1'466	1'533	1'492	1'504
Raccolte separate (t)	1'212	1'052	1'251	1'163	1'220
Raccolte separate in %	46.74%	41.78%	44.94%	43.80%	44.79%

Tabella 2– Evoluzione dei dati economici della popolazione e dei quantitativi di rifiuti dal 2010 al 2014.

Il basso tasso di copertura nel 2014 è dovuto all'applicazione, da parte del Municipio, della decisione del Consiglio di Stato del 15.04.2014.

## **Infrastrutture e logistica per la raccolta dei rifiuti urbani e le raccolte separate.**

Ai fini di una raccolta differenziata e sistematica dei rifiuti speciali e riciclabili, gli ecocentri giocano un ruolo fondamentale. Attualmente sul territorio comunale, come detto precedentemente, è presente il Centro separati Ciusarella con tutti gli assortimenti di rifiuti gestiti dal Comune ad eccezione degli RSU. A complemento di tale struttura sono distribuiti in vari punti del territorio comunale dei centri di raccolta per il vetro e le batterie. Con il separato MM riguardante il potenziamento dei punti di raccolta, il Municipio propone al CC di riordinare e potenziare i punti di raccolta differenziata introducendo anche la raccolta della carta. Inoltre viene offerto un servizio su chiamata per il ritiro del vegetale e un aiuto agli anziani per il ritiro dei rifiuti separati.

La gestione del servizio raccolta vegetale, su richiesta, al momento è regolamentata da una ordinanza del 1989 che si ritiene non più sufficiente per coprire i costi; per questo motivo si sta valutando l'introduzione di una distribuzione di apposite etichette adesive, a pagamento, da apporre sul sacco; il costo dello smaltimento presso il centro Ciusarella, rimarrebbe gratuito. I quantitativi di verde dal 2010 al 2014 non hanno subito particolari cambiamenti nei quantitativi mentre, ottimizzando il servizio, si sono ridotti i costi di raccolta e di smaltimento da fr. 55'000 a circa fr. 40'000.

## **NUOVE ESIGENZE LEGALI PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

Abbiamo già detto come il Consiglio Federale, con l'entrata in vigore dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990, abbia prescritto ai cantoni di elaborare una pianificazione globale per la gestione dei rifiuti (PGR). In seguito il Gran Consiglio, nella seduta del 21 dicembre 1994, ha accettato l'iniziativa parlamentare del 30 novembre 1992, con la quale si chiedeva l'introduzione di norme che obbligassero i comuni a prelevare tasse sui sacchi dei rifiuti, allo scopo di attuare il principio di causalità ancorato nell'art. 2 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente. Il suo obiettivo è la riduzione del volume dei rifiuti, favorire la raccolta separata e il riciclaggio con conseguente contenimento dei costi a carico degli enti pubblici.

Dopo un iter durato circa 10 anni, il 9 ottobre 2001, il Gran Consiglio ha tuttavia bocciato l'introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale. Nel frattempo a partire dal 1994 diversi comuni e consorzi del Cantone hanno comunque deciso autonomamente d'introdurre una tassa causale o mista, ottenendo dei buoni risultati.

## **INDIRIZZI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO.**

In sintesi l'iter procedurale fin qui consolidato a livello federale e cantonale ha sancito quanto segue:

- le sole tasse forfetarie non sono più considerate sufficienti a soddisfare il principio di causalità, come definitivamente deciso in una sentenza del Tribunale Federale del 2011 (DTF 137 I 257);
- È comunque possibile l'adozione di una tassa di base, che copra quei costi che non hanno una relazione diretta con la produzione effettiva dei rifiuti. Questo vale ad esempio per l'approntamento dei servizi di raccolta e riciclaggio che l'ente pubblico deve mantenere efficienti e pronti a intervenire anche in assenza di un'utilizzazione effettiva da parte dei singoli utenti;
- La percentuale di copertura dei costi imputabili prelevata tramite le tasse sui rifiuti deve idealmente tendere al 100%, tenuto conto di un minimo del 70%, e di un relativo margine di apprezzamento dei comuni di calibrarlo a livello locale, ad esempio per limitare il rischio di smaltimento selvaggio imputabile a dei costi di smaltimento troppo elevati.

Prendendo in considerazione gli anni dal 2010 al 2014 e considerando la necessità di recepire la dottrina più recente in materia di tassazione sui rifiuti, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Messaggio governativo del 02 luglio 2014 e di tutte le considerazioni fatte in precedenza, attraverso questo messaggio si intende raggiungere l'adeguata proporzione tra tassa base e tassa causale.

Assodato che i costi per l'eliminazione dei rifiuti devono essere coperti da chi li produce, e proporzionalmente alla quantità prodotta, è necessario per cominciare distinguere due tipi di costi da affrontare:

- a) I costi fissi che non dipendono direttamente dalla quantità di rifiuti prodotti, ma dai servizi di raccolta dei rifiuti, servizi che devono essere sempre pronti indipendentemente dall'uso effettivo degli utenti e per i quali si desidera confermare come oggi una tassa base, che concettualmente a Massagno non porta niente di nuovo perché già esistente. A Massagno, questa tassa copre anche i costi per lo smaltimento gratuito degli scarti vegetali, degli ingombranti domestici, del polistirolo, degli inerti e del legno che in altre realtà sono invece a pagamento.
- b) I costi variabili che dipendono direttamente dal quantitativo di rifiuti solidi urbani consegnati ed eliminati. Come detto, i costi per l'eliminazione dei rifiuti consegnati all'inceneritore di Giubiasco ammontano a CHF 183,60 (IVA compresa) la tonnellata: costi che vanno assunti dagli utenti, proporzionalmente al quantitativo prodotto.

Tenuto conto che con il totale delle tasse per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti, si intende coprire circa l'80% dei costi prodotti da questo servizio, la tassa base annua dovrebbe corrispondere a circa il 65% (dell'80%). **Al proposito si rileva che sono proposte forchette di prezzo ampie in modo da rimanere in linea con quanto il cantone in definitiva imporrà e con i valori imposti nei comuni vicini.**

La parte causale della tassa sui rifiuti (tassa causale) dovrebbe corrispondere al restante 35% circa (sempre dell'80%).

Il restante 20% necessario per coprire interamente i costi generati dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti è prelevato attraverso le imposte.

Tabella esplicativa:

Costi raccolta e smaltimento rifiuti	100%	Tassa raccolta e smaltimento (tassa base + tassa causale)	80%	Tassa base	65%
				Tassa causale	35%
		Imposte	20%		

Per Massagno viene proposta l'opzione più semplice e diffusa fra i comuni, ovvero quella della tassa causale in funzione del volume dei rifiuti smaltiti, scartando quindi quella basata sul peso reale dei sacchi che risulterebbe troppo macchinosa e costosa per metterla in atto.

A giudizio del Municipio, infatti, la tassa causale sul volume è più facile da applicare e garantisce una maggior flessibilità alle differenti tipologie di sacchi e contenitori già utilizzati sul territorio e senza richiedere modifiche nelle attuali infrastrutture. Inoltre, rispetto ad esempio alla variante sul peso, la tassa causale ha il vantaggio di non disincentivare la separazione dei rifiuti riciclabili "leggeri" come il PET, le plastiche e gli imballaggi.

## **Ammortizzatori sociali e misure d'implementazione – l'importanza della famiglie**

Sensibile nei confronti dell'ambiente e attento alle questioni igieniche e sociali con particolare riferimento alle esigenze delle nostre famiglie, il Municipio, nell'ambito di questo messaggio, ha inoltre ritenuto importante tener conto di altri significativi aspetti e più dettagliatamente:

- limitare la tendenza a tenere in casa troppo a lungo i sacchi o i contenitori dei rifiuti non ancora completamente riempiti. In questo senso è stato introdotto un costo del sacco con relative “forchette” minime/massime, tale da non penalizzare l'uso delle volumetrie inferiori. Sacchi più piccoli sono anche più facilmente gestibili dalle persone anziane o con dei deficit motorio e non penalizzano chi si trova ad una certa distanza dai punti di raccolta RSU;
- favorire la messa in atto di semplici agevolazioni per non aggravare i costi di famiglie o persone anziane confrontate con la necessità di smaltire dei volumi importanti di pannolini, con la messa a disposizione, per bambini fino a 3 anni compiuti, di 20 sacchi da 35 lt. gratuiti e ugualmente per le persone che, su prescrizione medica, hanno problemi di ritenzione e per igiene sono provvisti di dispositivi sanitari.
- impostare un nuovo sistema di tassazione compatibile con la recente proposta governativa e simile a quelli già in vigore in altre realtà a noi vicine, per evitare il cosiddetto “turismo del sacco”;
- ridurre le diverse categorie d'imposizione per contenerne i costi amministrativi e di gestione per l'emissione delle tasse base sui rifiuti. Un minor numero di categorie semplifica anche la comunicazione;
- ponderazione delle varie componenti della tassa sui rifiuti in conformità con gli orientamenti più recenti a livello Cantonale e Nazionale, favorendo soluzioni equilibrate che siano da incentivo per ridurre la produzione di rifiuti favorendone il riciclaggio e il riuso, senza spingere verso uno smaltimento abusivo o non ortodosso;
- mantenere invariato il prelievo finanziario complessivo alla popolazione ricavato tramite la tassa base e la tassa causale rispetto alla situazione del 2013.

Al Municipio è data la facoltà di individuare altre categorie di persone o nuclei che possono essere dotati di sacchi gratuitamente.

### **Proposta Municipale** *(in linea con il messaggio del Consiglio di Stato del 02 luglio 2014)*

Tenuto conto delle esperienze degli altri comuni, sentita la direzione del dipartimento del Territorio e tenuto conto degli indirizzi generali e operativi in precedenza trattati, il Municipio ha esaminato le possibili varianti per strutturare le nuove impostazioni sulle tasse relative ai rifiuti.

Tramite il modello di calcolo esposto (entrambe le tabelle allegate) sono state studiate diverse possibilità di tassazione, modificando le variabili presenti nelle tabelle (indicate in rosso), più precisamente:

prezzo del singolo sacco; il contenuto in kg di ogni sacco; il costo della tassa base; n° di sacchi gratuiti (n° bambini; n° anziani); il tipo e il n° di sacchi consumato per ogni unità; n° unità per categoria (es. nuclei familiari);

così facendo si sono potuti valutare:

i differenti costi a carico delle diverse categorie di utenti; l'importo incassato dalla tassa base; l'importo incassato dalla tassa causale; e il saldo a carico del Comune.

In funzione di tali premesse e discutendo con le autorità cantonali si è così individuato una soluzione che, discostandosi da quanto applicato sino ad oggi nella maggior parte dei comuni, fa propri gli indirizzi emersi in questi ultimi tempi sia presso la Direzione del Dipartimento del Territorio, sia a livello federale.

All'atto pratico si tratta di riconsiderare il rapporto tra la tassa di base annua ed il costo del sacco, con un contenimento di quest'ultimo che ne renda meno oneroso il disposto, ma comunque in grado di coprire i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in esso contenuti.

In funzione di tale premessa, si può stimare che con una tassa base di fr. 70.- per le persone singole e di fr. 90.- per le famiglie e con un costo del sacco da 35 litri di fr. 1.15 e di fr. -.65 per quello da 17 litri, si potrebbe mantenere sostanzialmente inalterato il costo complessivo per i nuclei famigliari e in generale per l'utenza. Il tutto stimolando in misura ragionevole i comportamenti particolarmente virtuosi e scoraggiando l'uso indiscriminato del sacco per smaltire rifiuti riciclabili.

Se, come suggerito dal Cantone, si dovesse optare per una tassa unica per le economie domestiche e case di vacanza, questa avrebbe un valore di circa fr. 82.-, un valore più basso di quello medio indicato dal Cantone (fr. 94.-). Nel caso del Comune di Massagno questa tassa base (se dovessimo fare una valutazione) comprende per ogni utente tassato circa fr. 40.- per lo smaltimento del verde, degli ingombranti, degli inerti e degli altri rifiuti speciali, che in altre realtà con la tassa sul sacco sono a pagamento.

La nuova tassa base comprenderebbe quindi, come in passato, i costi per lo smaltimento degli scarti che non sono considerati rifiuti solidi urbani (RSU) come i vegetali, gli ingombranti, gli inerti, il polistirolo e il legno che possono essere consegnati gratuitamente al Centro separati Ciusarella.

Questo scenario avrebbe il vantaggio di soddisfare le nuove esigenze legali, permettendo di mantenere un tasso di copertura adeguato e introducendo il principio di causalità, ma contenendo gli oneri, gli inconvenienti e gli effetti collaterali per l'utenza. Una tassa base ridotta, ma comunque importante, è anche giustificata dal fatto che il Comune permette ai propri cittadini lo smaltimento gratuito di un'ampia paletta di rifiuti riciclabili, per il tramite del centro separati Ciusarella e di piccoli centri di raccolta disposti sul territorio.

L'incentivo a ridurre i rifiuti solidi urbani attraverso il principio della causalità verrebbe così introdotto, ma non in misura tale da generare degli effetti collaterali negativi per le famiglie numerose (che anzi potrebbero veder ridotto il loro onere rispetto alla situazione attuale) o determinando una spinta generalizzata alla ricerca di metodi di smaltimento inappropriati come il turismo del sacco, il *littering*, l'incenerimento abusivo o lo smaltimento tramite le canalizzazioni.

La proposta municipale così concepita, tiene in considerazione le misure per non penalizzare le economie domestiche caratterizzate in particolare dalla presenza di bambini piccoli o persone anziane incontinenti e simili. Le simulazioni dovranno ancora essere affinate con ulteriori verifiche di dettaglio, come ad esempio il costo effettivo per la produzione dei sacchi e il loro smercio, con gli ultimi dati relativi ai costi e ai quantitativi di rifiuti che verranno registrati a fine del 2015 e considerando le ottimizzazioni già in corso d'implementazione o previste entro l'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

A titolo puramente indicativo si propone qualche esempio di raffronto rispetto alla tassazione attuale (per confrontare le cifre con altri comuni occorre sempre tener ben presente che per Massagno la tassa base comprende lo smaltimento gratuito di vegetali, ingombranti, inerti, apparecchi elettronici ed elettrici, polistirolo, rifiuti speciali, batterie, lampadine, metalli ecc.).

**Un nucleo composto da una persona sola** nel 2013 pagava la tassa forfetaria di fr. 83.- con un locale, o di fr. 116.- con 2 locali. Con la proposta municipale di tassa causale, la tassa base sarà fissata a fr. 70.- e pagare fr. 41.- circa per l'acquisto di 26 sacchi da 17 lt. e 26 sacchi da 35 lt. all'anno, per un totale di fr. 111.- all'anno, già dedotto l'acquisto di un numero equivalente di sacchi



neri. Nel caso di un anziano incontinente grazie ai 20 sacchi da 35 lt. gratuiti potrebbe pure ridurre il suo esborso complessivo per i rifiuti.

**Un nucleo familiare composto da due persone** nel 2013 pagava fr. 116.- di tassa forfetaria con 2 locali e fr. 149.- per un 3 locali. Con la nuova proposta la tassa base scenderebbe a fr. 90.- a cui andrebbero aggiunti però fr. 46.60 per l'acquisto di 40 sacchi da 35lt. e 10 da 17lt. (sempre dedotto il costo del sacco nero), per un totale di circa fr. 136.60 all'anno.

**Un nucleo familiare composto da quattro persone** nel 2013 pagava sempre fr. 149.- di tassa forfetaria con 3 locali e fr. 182.- per un 4 locali. La nuova tassa base sarebbe anche in questo caso di fr. 90.- e l'importo per l'acquisto dei nuovi sacchi sarebbe di circa fr. 75.- (30 pz. da 35 lt. e 30 pz. da 60 lt.) per un totale di fr. 165.- all'anno.

Si rileva come questo parallelismo sia stato preso in considerazione con lo stesso comportamento verso lo smaltimento. Con un piccolo sforzo ecologico e di riduzione dei rifiuti si può tranquillamente ridurre l'importo stimato (gli importi stimati). Ricordiamo come in presenza di bambini piccoli o adulti incontinenti questo importo potrebbe (questi importi potrebbero) ridursi ulteriormente grazie ai sacchi gratuiti previsti.

## CONSEGUENZE FINANZIARIE E SUL PERSONALE

L'introduzione di un nuovo sistema di tassazione stabilito su una tassa di base e una fondata sul principio di causalità, misurato sul volume dei rifiuti prodotti, porterà verosimilmente dei cambiamenti marcati nel comportamento dell'utenza.

Comportamenti che potranno essere di tipo virtuoso se riferiti ad esempio alla riduzione alla fonte dei rifiuti, a un maggior ricorso al riuso e allo scambio e ad una maggior separazione dei rifiuti prodotti. Altre categorie di comportamenti meno virtuosi potrebbero essere, in misura più o meno marcata e soprattutto nel periodo d'introduzione delle nuove modalità di tassazione, lo smaltimento abusivo dei rifiuti, il *littering*, il turismo dei rifiuti e un uso improprio delle infrastrutture, delle canalizzazioni o incenerimenti abusivi.

Le conseguenze a livello finanziario potrebbero quindi consistere nello spostamento di alcuni costi dalla raccolta e smaltimento degli RSU verso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti riciclabili. Un maggior carico sulle infrastrutture di raccolta e separazione dei rifiuti quindi con la necessità di potenziare i punti per la raccolta differenziata sul territorio (carta, vetro, PET). Maggiori oneri per l'eliminazione di rifiuti abbandonati o smaltiti con modalità non ortodosse, maggiori oneri per l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione.

Saranno inoltre da prevedere una maggiore incidenza sull'impiego del personale dell'UTC e amministrativo anche per i controlli, la prevenzione e la repressione dei comportamenti non corretti. Dalle valutazioni effettuate dovrebbe comunque essere possibile mantenere, seppure con uno sforzo accresciuto, l'attuale livello complessivo dei costi, evidentemente con spostamenti tra le attuali voci di spesa. Il Municipio e in particolare il dicastero ambiente proseguiranno, sulla scorta dei dati positivi degli ultimi anni, con l'attuazione di tutte le ulteriori possibili misure puntuali atte a ottimizzare e ridurre i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare attenzione ai rifiuti solidi urbani.

Sempre il Municipio, in base ai consuntivi e ai preventivi, dovrà verificare l'evoluzione della situazione, pubblicando periodicamente queste informazioni (come ad esempio gli indicatori quantitativi e finanziari) ricalibrando, se del caso, le tariffe o il grado di copertura di anno in anno. Non si esclude che nella prima fase si possa ancora rendere necessario qualche ulteriore ma limitato accorgimento mirato per delle attrezzature supplementari per la raccolta separata dei rifiuti riciclabili e per dei sistemi di sorveglianza mobili.

## CONCLUSIONI

Il tema della tassa di causalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Ticino e in tutta la Svizzera ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro nel corso degli ultimi anni. Il Municipio sulla scorta della dottrina giuridica, ma anche alla luce delle recenti decisioni governative in materia, ritiene finalmente maturi i tempi per proporre una revisione del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, facendo proprie le nuove indicazioni giuridiche nel campo della tassazione sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Ciò permetterà di ridurre il carico ambientale e i costi particolarmente importanti che la raccolta e lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti comporta.

Il Municipio si attiverà affinché si applichino delle importanti misure per intensificare il riciclaggio (ed in particolare il compostaggio) per migliorare l'azione ecologica verso i suoi cittadini perchè tutti ne possano trarre profitto.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Il Municipio vi propone, gentile signora Presidente, gentili ed egregi Consiglieri, di:

### **risolvere:**

- 1. è approvato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio Municipale, abrogando il regolamento comunale sul medesimo tema del 14 gennaio 1974 e successivi aggiornamenti**
- 2. il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016**
- 3. il Municipio si impegna a individuare e a proporre ulteriori misure pratiche per la riduzione dei rifiuti e dei loro costi, in linea e in ossequio a quelli che potrebbero essere gli sviluppi ed approfondimenti che dovessero emergere in sede cantonale e/o nelle altre amministrazioni comunali**

### PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

arch. Giovanni Bruschetti

Il Segretario:

Lorenzo Bassi

**Allegati:** • Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti  
• Tabelle proiettive per il grado di copertura costi



## COMUNE di MASSAGNO

Ris. Mun. 24.08.2015

25 agosto 2015

### **Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti**

#### **Il Consiglio comunale di Massagno**

Richiamate

#### **Le norme federali**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 25 maggio 2011;
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

#### **Le norme cantonali**

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione all'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
- Piano di gestione dei rifiuti - approvato il 1°luglio 1998 - aggiornamento ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive cantonali per il compostaggio centralizzato;
- Direttive cantonali per il compostaggio a bordo campo.

### **Le norme comunali**

- Il Regolamento comunale di Massagno approvato dal Consiglio comunale in data 14 gennaio 1974, aggiornato il 05 luglio 1988,
- l'Ordinanza municipale disciplinante la raccolta del vetro d'imballaggio,
- l'Ordinanza municipale disciplinante la raccolta dei rifiuti vegetali del 31.01.1989,
- ed ogni altra norma o direttiva applicabile in materia.

Risolve:

## **CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Massagno.
2. Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti (in seguito anche utenti) presenti sull'intero territorio comunale.

### **Art. 2. Principi**

1. La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
2. Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
3. Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

### **Art. 3. Competenze**

1. Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
4. In casi particolari il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe provvisorie all'applicazione delle norme del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione.
5. Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

### **Art. 4. Categorie di rifiuti, definizioni**

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti delle aziende industriali, artigianali e commerciali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.

Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

- a) i rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
  - b) i rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
  - c) i rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
2. Sono rifiuti industriali o aziendali (in seguito rifiuti aziendali) i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione, non possono essere considerati rifiuti urbani.
  3. Sono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

## **Art. 5. Compiti del Comune**

1. Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
2. Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
3. Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale.
4. Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
5. Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.
6. Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.
7. Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

## **Art. 6. Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti**

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
2. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
3. Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni specifiche, o direttamente presso un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
4. I rifiuti aziendali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.

5. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore, in grado di smaltire idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati, dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta (Art. 13).
6. È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
7. Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
8. Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.
9. Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta per i rifiuti separati siano colmi, l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o presso il Centro Separati Ciusarella.

## **CAPITOLO 2: ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA**

### **Art. 7. Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate**

1. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nel Comune. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eventualmente in quelle private tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
2. Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
3. Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
4. In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.
5. Nelle zone munite di contenitori centralizzati di raccolta per i rifiuti domestici il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
6. Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori o punti di raccolta di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.

7. Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei piccoli centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

#### **Art. 8. Scarti vegetali e biomasse**

1. I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio decentralizzato degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.
2. Possono essere consegnati, tramite il servizio di raccolta o la piazza di raccolta comunale, unicamente i seguenti tipi di scarti vegetali: legname proveniente dal taglio d'alberi e dal giardinaggio, fogliame e erba. È vietato consegnare scarti organici di cucina o neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
3. Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

#### **Art. 9. Utenti autorizzati**

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalla popolazione e dalle economie domestiche residenti nel Comune e dalle aziende con sede o che svolgono una qualsiasi attività a Massagno e autorizzate a far capo a questi servizi.
2. I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.

#### **Art. 10. Imballaggi, contenitori e esposizione**

1. I rifiuti domestici e i rifiuti raccolti separatamente possono essere esposti solo negli imballaggi e con le modalità autorizzate.
2. Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di acquisto, di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. A fronte di particolari situazioni, il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.



**Art. 11. Rifiuti esclusi dalla raccolta**

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:
  - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
  - veicoli da rottamare e loro componenti;
  - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
  - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
  - le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
  - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
  - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
  - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
  - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
  - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
  - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
  - le gomme e gli pneumatici,
  - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
  - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
  - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
  - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
  - le emulsioni e le miscele bituminose;
  - i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
  - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
  - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
  - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
2. I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.
3. In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

**Art. 12. Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale**

1. I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, comunali e consortili.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

## CAPITOLO 3: TASSE DI UTILIZZAZIONE

### Art. 13. Prelievo delle tasse

1. Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani o degli scarti vegetali smaltiti. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi.
2. La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni, segnatamente nei casi di cui all'art. 7.4. Eventuali eccezioni a discrezione del Municipio.
3. Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche residenti nel Comune di Massagno, le residenze secondarie e tutte le persone fisiche e giuridiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività nel Comune.
4. A) Economie domestiche  
Il Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
  - A.1. Economie domestiche
    - a) persona sola:  
min.Fr. 50.- / maxFr. 120.-
    - b) due o più persone:  
min.Fr. 70.- / maxFr. 160.-
  - A.2. Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati
    - a) Persona sola:  
min. Fr. 50.- / maxFr. 120.-
    - b) Due o più persone:  
min. Fr. 70.- / maxFr. 160.-

La tassa prevista ai punti A.2 a) e A.2 b) è dovuta dal proprietario.
  - A.3. Attività economiche accessorie presso economie domestiche
    - a) Persone o società non iscritta a RC (supplemento):  
min.Fr. 25.- / maxFr. 175.-
    - b) Società iscritte a RC (supplemento):  
min. Fr. 25.- / maxFr. 175.-
- B) Commercio, artigianato e industria  
Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
  - B.1 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:  
min. Fr. 150.- / max Fr. 2'000.-

- B.2 Esercizi pubblici, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi:  
min. Fr. 150.- / max Fr. 2'000.-
- B.3 Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali:  
min. Fr. 200.- / max Fr. 5'000.-
- X) Tassa causale
- C.1 vengono messi a disposizione 20 sacchi, all'anno, gratuiti per:
- bambini fino a 3 anni compiuti,
  - persone che, su prescrizione medica, fanno uso di pannolini.
- C.2 Tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA inclusa), la tassa viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi o nel caso degli utenti autorizzati delle marche o fascette per i contenitori da 770/800l.
- a) sacco da 17 l  
min.Fr. -.40 / maxFr. 1.80
  - b) sacco da 35 l  
min.Fr. -.85 / maxFr. 2.50
  - c) sacco da 60 l  
min.Fr. 1.70 / maxFr. 5.00
  - d) sacco da 110 l  
min.Fr. 2.40 / maxFr. 9.00
  - e) marca o fascetta per contenitori da 770/800 l, non pressati e solamente con autorizzazione speciale  
min.Fr. 25.- / maxFr. 75.-
- D) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse smaltiti direttamente dalle economie domestiche:  
Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, il pagamento di una tassa causale di smaltimento e/o raccolta (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
- a) etichetta adesiva da apporre su sacco.  
min.Fr. 3.- / maxFr. 10.-
5. La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base annua viene prelevata *pro rata temporis*, proporzionalmente ai mesi di domicilio /attività /ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 4 mesi.

#### Art. 14. Esigibilità

1. La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
2. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

**Art. 15 Rimedi giuridici**

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**CAPITOLO 4: NORME ESECUTIVE E FINALI****Art. 16 Provvedimenti e misure d'esecuzione**

1. Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:
  - a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
  - b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
  - c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
  - d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
  - e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
  - f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
  - g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
  - h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e 53.1 lett. h) del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vigila in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.
3. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, gli imballaggi possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
4. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
5. Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

**Art. 17 Sospensione del servizio**

I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

**Art. 18 Disposizioni penali, multe**

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di Fr. 10'000.- a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione stessa.

**Art. 19. Abrogazioni ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore in 1° gennaio 2016.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento é abrogato:
  - a) Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 14 gennaio 1974 e relativo aggiornamento del 05.07.1988;

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data .....

**Per il Consiglio Comunale**

.....  
Presidente

.....  
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il .....

VARIANTE TASSA CAUSALE "NETTO"

Caratteristiche e costi dei sacchi ufficiali

Sacco lt	v. medio	Fr./pz.	Fr./l.	kg/sacco	kg/l	Fr./kg	Fr./ton.
17	0.80	0.65	0.038	2.50	0.15	0.26	260.00
35	1.80	1.15	0.033	5.05	0.14	0.23	227.72
60	3.30	1.70	0.028	7.75	0.13	0.22	219.35
110	6.00	2.40	0.022	10.00	0.09	0.24	240.00
800	40.00	40.00	0.050	75.00	0.09	0.53	533.33

Variabili possibili

Fr./pz. sacco  
tassa base  
kg/sacco  
n° sacchi gratis e n° bambini e anziani  
tipo e n° sacchi e container per unità  
unità per categoria  
n° container da 800 lt.

Costo sacchi neri (Migros e Denner)

lt.	pz.	Fr.	Fr./pz.
17	0	0	0.100
35	20	2.45	0.123
60	10	2.25	0.225
110	10	2.95	0.295

Valutazione entrate nel 2016 con tassa base e tassa sul sacco

Tipologia utente	Unità	Tassa base Fr.	Fr. causale	Totale Fr.	Tassa rif. '13	Incasso 2016	# 17 lt.	# 35 lt.	# 60 lt.	# 110 lt.	# 800 lt.	RSU tot. [t]
(- sacchi neri)												
<b>Economie domestiche</b>												
Persone o nuclei non imponibili	0	0.00	0.00	0.00	0.00	fr. -		0				
Persone sole imponibili	1479	70.00	46.80	41.02	0.00	fr. 172'747.20	26	26				290.33
Nuclei famigliari 2 persone	878	90.00	52.50	46.60	0.00	fr. 125'115.00	10	40				199.31
Nuclei famigliari 3 persone	405	90.00	65.50	57.60	0.00	fr. 62'977.50	30	40				112.19
Nuclei famigliari 4 persone	320	90.00	85.50	75.08	0.00	fr. 56'160.00		30	30			122.88
Nuclei famigliari 5 o più persone	124	90.00	91.00	79.55	0.00	fr. 22'444.00		20	40			50.96
Residenze secondarie o case di vacanza	112	90.00	27.60	24.66	0.00	fr. 13'171.20		24				13.57
Sacchi gratuiti (200 bam. 1-3/100 anziani)	-300	0.00	23.00	20.55	0.00	fr. -6'900.00		20				30.30
<b>Totale Economie domestiche</b>	<b>3318</b>	<b>269'040.00</b>	<b>176'674.90</b>			fr. 445'714.90						<b>819.54</b>
<b>Industrie e artigianato</b>												
Uffici e attività con produzione limitata	484	300.00	92.00	82.20	0.00	fr. 189'728.00		80				195.54
Esercizi pubblici, negozi e artigiani	49	450.00	176.80	153.40	0.00	fr. 30'713.20			104			39.49
Industrie banche, istituti e centri commerciali	2	550.00	269.00	238.15	0.00	fr. 1'638.00		160	50			2.39
contenitori da 800 l	0	0.00	0.00		0.00	fr. -						0
<b>Totale Industrie e artigianato</b>	<b>535</b>	<b>168'350.00</b>	<b>53'729.20</b>			fr. 222'079.20						<b>237.42</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>437'390.00</b>	<b>230'404.10</b>			fr. 667'794.10						<b>1056.96</b>

Tasso di copertura

**81.57%**

RSU 2014

Dato calc.

1504

70.28%

RSU

RSU

RSU

90% 2014

80% 2014

70% 2014

1353.6

1203.2

1052.8

Costi	818'717.75	%	%
Saldo a carico della Città	150'923.65	18%	-
Tassa base	437'390.00	53%	in % incasso 65%
Tassa causale	230'404.10	28%	in % incasso 35%
<b>Totale</b>	<b>818'717.75</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

con servizi gratis per verde, inerti e ingombranti

VARIANTE TASSA BASE UGUALE PER TUTTI "FR. 82.-"

**Caratteristiche e costi dei sacchi ufficiali**

Sacco lt	v. medio	Fr./pz.	Fr./l.	kg/sacco	kg/l	Fr./kg	Fr./ton.
17	0.80	0.65	0.038	2.50	0.15	0.26	260.00
35	1.80	1.15	0.033	5.05	0.14	0.23	227.72
60	3.30	1.70	0.028	7.75	0.13	0.22	219.35
110	6.00	2.40	0.022	10.00	0.09	0.24	240.00
800	40.00	40.00	0.050	75.00	0.09	0.53	533.33

**Variabili possibili**

Fr./pz. sacco  
tassa base  
kg/sacco  
n° sacchi gratis e n° bambini e anziani  
tipo e n° sacchi e container per unità  
unità per categoria  
n° container da 800 lt.

**Costo sacchi neri (Migros e Denner)**

lt.	pz.	Fr.	Fr./pz.
17	0	0	0.100
35	20	2.45	0.123
60	10	2.25	0.225
110	10	2.95	0.295

**Valutazione entrate nel 2016 con tassa base e tassa sul sacco**

Tipologia utente	Unità	Tassa base Fr.	Fr. causale	(- sacchi neri)		Tassa rif. '13	Incasso 2016	# 17 lt.	# 35 lt.	# 60 lt.	# 110 lt.	# 800 lt.	RSU tot. [t]
				Totale Fr.									
<b>Economie domestiche</b>													
Persone o nuclei non imponibili	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	fr. -		0				
Persone sole imponibili	1479	82.00	46.80	41.02	0.00	0.00	fr. 190'495.20	26	26				290.33
Nuclei famigliari 2 persone	878	82.00	52.50	46.60	0.00	0.00	fr. 118'091.00	10	40				199.31
Nuclei famigliari 3 persone	405	82.00	65.50	57.60	0.00	0.00	fr. 59'737.50	30	40				112.19
Nuclei famigliari 4 persone	320	82.00	85.50	75.08	0.00	0.00	fr. 53'600.00		30	30			122.88
Nuclei famigliari 5 o più persone	124	82.00	91.00	79.55	0.00	0.00	fr. 21'452.00		20	40			50.96
Residenze secondarie o case di vacanza	112	82.00	27.60	24.66	0.00	0.00	fr. 12'275.20		24				13.57
Sacchi gratuiti (200 bam. 1-3/10 anziani)	-300	0.00	23.00	20.55	0.00	0.00	fr. -6'900.00		20				30.30
<b>Totale Economie domestiche</b>	<b>3318</b>	<b>272'076.00</b>	<b>176'674.90</b>				fr. 448'750.90						<b>819.54</b>
<b>Industrie e artigianato</b>													
Uffici e attività con produzione limitata	484	300.00	92.00	82.20	0.00	0.00	fr. 189'728.00		80				195.54
Esercizi pubblici, negozi e artigiani	49	350.00	176.80	153.40	0.00	0.00	fr. 25'813.20			104			39.49
Industrie banche, istituti e centri commerciali	2	400.00	269.00	238.15	0.00	0.00	fr. 1'338.00		160	50			2.39
contenitori da 800 l	0	0.00	0.00		0.00	0.00	fr. -						0
<b>Totale Industrie e artigianato</b>	<b>535</b>	<b>163'150.00</b>	<b>53'729.20</b>				fr. 216'879.20						<b>237.42</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>435'226.00</b>	<b>230'404.10</b>				fr. 665'630.10						<b>1056.96</b>

Tasso di copertura

**81.30%**

RSU 2014

Dato calc.

1504

70.28%

RSU

RSU

RSU

90% 2014

80% 2014

70% 2014

1353.6

1203.2

1052.8

Costi	818'717.75	%	%
Saldo a carico della Città	153'087.65	19%	-
Tassa base	435'226.00	53%	in % incasso 65%
Tassa causale	230'404.10	28%	in % incasso 35%
<b>Totale</b>	<b>818'717.75</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

con servizi gratis per verde, inerti e ingombranti